

La giustizia minorile di fronte alle sfide di una società che cambia

Scandicci, 24 gennaio 2014

Introduzione

Nella lunga storia della giustizia minorile i magistrati sono sempre andati alla ricerca di significati, di attribuzione di senso al loro lavoro, che si svolge – scrive Marco Bouchard – in una zona di confine della giurisdizione, lungo i bordi che mettono a contatto la giustizia con l'assistenza, la scuola, l'ospedale e i sentimenti più nascosti della popolazione. Si sono chiesti perché e quando punire, hanno analizzato le ragioni sociali della delinquenza minorile, hanno scoperto i danni delle istituzioni chiuse, hanno avviato le politiche assistenziali di adozioni, affidamenti familiari e comunità come alternative a istituti, case di rieducazione, riformatori e carceri, si sono posti la questione del processo educativo e della giurisdizione come componente di una comunità di cura.

Mentre questi risultati sono ormai consolidati, bisogna mettersi alla ricerca di significati anche per altri temi. Vari spunti e indicazioni in questo memento danno alcuni testi molto diversi:

- le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore adottate il 17 novembre 2010;
- la novella legislativa in materia di filiazione – in realtà con un oggetto molto più ampio – che entrerà in vigore il 7 febbraio prossimo e che cambia molte cose;
- e poi alcune recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Questi testi non propongono alla giustizia solo questioni interpretative ma hanno rilievi di principio e bisogna digerirli perché non ci passino sopra le teste senza che nulla cambi.

1. L'ingresso dei diritti dei minori nella famiglia

Un passaggio da cogliere è il superamento in atto, per tappe, della nozione dell'interesse del minore, che aveva fatto ingresso in Italia nel 1970 come criterio di giudizio del buon agire quando si decide per un minore: superamento perché troppo generica, tanto che l'art. 24 della Carta di Nizza traduce l'interesse con il benessere del minore, è perché appare paternalistica, sono degli adulti che devono agire nell'interesse del minore.

Sono i diritti del minore che stanno occupando il posto dell'interesse. Il nostro ordinamento riconosceva diritti, doveri e poteri dei genitori, mentre i diritti dei minori, non ancora qualificati come diritti, si deducevano come corrispettivi dei doveri dei genitori. E anche la descrizione dei diritti-doveri-poteri dei genitori si

fermava a enunciazioni elementari di prestazioni positive (mantenimento, istruzione e educazione) e di protezione (da pregiudizi o abbandono). Lo Stato evitava di entrare nell'autonomia della famiglia col prescrivere ai genitori come dovessero educare i figli perché temeva di farsi Stato etico.

I diritti sono entrati in Italia con la ratifica nel 1994 della Convenzione dei diritti del fanciullo, che contiene un'enucleazione analitica dei diritti dei minori. Da non molto anche il legislatore interno ha cominciato a enucleare i diritti del minore nella famiglia. Nel 2001 è stato affermato il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 legge 4 maggio 1983 n. 184). Quindi l'art. 155, comma 1, cod. civ., inserito nel 2006 ha formato un primo catalogo dei diritti spettanti al figlio minore nei confronti dei genitori anche in caso di loro separazione. Proseguendo questo percorso, il nuovo art. 315-*bis* cod. civ., che sostituisce l'art. 155 cod. civ., ha riscritto e arricchito questo catalogo formando uno statuto dei diritti fondamentali del figlio verso i genitori. Sono elencati sette diritti del figlio di prestazione: i diritti di essere mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente, di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti, di essere ascoltato se capace di discernimento.

La dilatazione dei diritti del figlio è speculare a un'indicazione più specifica dei doveri e poteri dei genitori, riassunti nella nozione di responsabilità genitoriale e riuniti con i diritti e doveri del figlio nel nuovo titolo IX del primo libro del codice civile "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".

Siamo passati perciò da una disciplina generale dove i contenuti degli obblighi dei genitori e degli interessi dei figli erano riempiti dalla giurisprudenza, a una normativa che propone ai genitori dei modelli di servizio verso la persona del figlio – considerato titolare di diritti propri – che sono diventati un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona del figlio minore.

La giurisprudenza ha a che fare e a confrontarsi con questi modelli nuovi, che assume come parametri:

- per la valutazione della relazione genitori figli e della capacità genitoriale;
- ma anche per determinare la natura dei provvedimenti giudiziari di protezione.

2. I diritti del figlio di relazione

Cerchiamo di fare applicazione di questo discorso per i due diritti del figlio di relazione, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Definirli come diritti, ha il significato che possono essere limitati o sacrificati solo in un bilanciamento con altri diritti del figlio meritevoli di tutela e quando dall'operazione di bilanciamento il loro sacrificio si rivela necessario e non è possibile provvedere altrimenti.

La prospettiva della relazione come diritto del figlio richiede perciò di rivedere alcune prassi giudiziarie di allontanare con una certa facilità i minori e di pensare – dove un legame familiare esiste – degli orientamenti diversi.

Quando c'è una condizione di pregiudizio, la priorità per quanto possibile dovrebbe essere di curare senza limitare i diritti del figlio a crescere nella propria famiglia e ad avere rapporti significativi con i parenti. “Curare senza allontanare. Esperienze di home visiting per il sostegno educativo alla famiglia” è il titolo di un recentissimo libro a cura di Marisa Pedrocco Biancardi edito da Franco Angeli. Si può curare anche in casa con progetti di educativa familiare e di affiancamento familiare, per costruire nella relazione migliorata o sanata dei fattori di benessere funzionali a un adeguato sviluppo del figlio¹.

Ciò tocca le politiche sociali, perché comporta la messa in atto di misure sociali e assistenziali che permettano ai legami di mantenersi e svilupparsi; è a questo che pensa il legislatore, art. 79-bis della legge sull'adozione, quando impone ai giudici, che hanno in gestione un fascicolo per situazioni problematiche, di segnalare ai comuni delle situazioni di indigenza per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Nel caso invece di collocamento extra familiare, il progetto per salvaguardare il diritto del minore a vivere in famiglia e i legami familiari, dovrebbe di massima:

- escludere prescrizioni giudiziarie limitative o riduttive dei contatti con i genitori e i parenti;
- mantenere e favorire dal primo giorno di forti legami del bambino con i genitori e i nonni, come fanno ormai molte comunità;
- ridurre la durata dell'allontanamento, preparando un ritorno in tempi brevi.

Questa è la prospettiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato nuovamente il nostro Paese (sentenza Zhou contro Italia, 21 gennaio 2014) perché non erano state prese le misure concrete per permettere a un bambino di vivere con sua madre che, per le sue condizioni di salute e sociali, appariva inadeguata a occuparsi di lui ma non negativa, mentre invece occorreva aiutarla a superare le sue difficoltà attraverso un'assistenza sociale appropriata, prima di una collocazione extra familiare del bambino e dell'apertura di una procedura di adottabilità.

3. I legami

La preoccupazione per la salvaguardia legami, che sono vitali per la crescita del cucciolo dell'uomo, sta dietro all'espansione di alcuni nuovi diritti. Facciamone un quadro.

Il primo, di cui ho già detto, è il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti giuridici con i parenti (e il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti, art. 317-bis cod. civ.).

Ma poi i legami affiorano nella legislazione:

- nel diritto condizionato del figlio adottato di conoscere le proprie origini;

¹ P. Bastianoni, “Il sostegno alla genitorialità fragile: il progetto di affiancamento familiare”, in *Minorigiustizia*, 2102, 1, p. 212; A. Talarico, L. Orlandini, “Si può curare anche in casa?”, *ibidem*, p. 220.

- nel diritto degli affidatari di essere sentiti nei procedimenti civili relativi al minore affidato;
- nella possibilità che i rapporti significativi dei parenti entro il quarto grado con il minore escludano l'abbandono (art. 11, comma 1 cod. civ.).

La presa in considerazione legislativa si ferma qui mentre l'esigenza di mantenere i rapporti significativi si pone in varie altre situazioni non ancora normate. Per esempio, nelle famiglie ricostituite ci sono i legami del figlio con il nuovo compagno o compagna della madre o del padre e qualche volta occorre conservare questi legami anche quanto la famiglia ricostituita a sua volta finisce.

Un'altra situazione riguarda il mantenimento dei rapporti significativi con gli affidatari dopo che il bambino affidato ha fatto ritorno alla sua famiglia o è andato in adozione.

La considerazione dei legami comporta anche la necessità di pensare ai passaggi di un bambino, compresi i passaggi dalla famiglia o dalla comunità alla famiglia adottiva, che devono essere progressivi, oltre che non violenti e preparati.

Il quadro dei legami è più complesso di quanto si pensa. Abbiamo:

- i legami giuridici che hanno un riconoscimento pieno ma che possono convivere con altri legami;
- i legami giuridici temporanei, come quelli che si formano con l'affidamento familiare;
- i legami di genitorialità naturale fra genitori e bambino, che hanno rilievo giuridico nell'intervallo fra la nascita e la dichiarazione di nascita e che in caso di adozione l'ordinamento prende in considerazione per le informazioni sanitarie e per l'accesso degli adottati alle loro origini;
- i legami di fatto, che i figli costituiscono con le famiglie ricostituite.

La distinzione fra legami giuridici e legami di genitorialità naturale è bene delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278/2013 sollecitata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Affrontando il caso di un figlio non riconosciuto e adottato che chiedeva di conoscere l'identità della madre, ha affermato che la scelta dell'anonimato da parte della madre che non riconosce:

- impedisce l'insorgenza di una genitorialità giuridica, con effetti inevitabilmente stabilizzati per il futuro;
- ma può non risultare necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale.

Il riportare tutto questo ha uno scopo. Serve per affermare che fa ingresso progressivamente nell'ordinamento un principio generale che, per essere veramente efficaci le discipline delle relazioni familiari e le forme di protezione dei minori devono essere *miti* nelle modalità di approccio delle istituzioni con tutti i soggetti interessati e nella attuazione, perché devono considerare i legami esistenti o anche quelli desiderati, nella ricerca delle origini dei figli adottivi.

Ciò sta già determinando dei cambiamenti di alcune prassi negative. In una concezione tradizionale si pensava, fino a non molti anni fa, agli affidatari come a dei custodi o parcheggiatori, che con il bambino affidato dovevano avere una relazione asettica e prestare attenzione a non attaccarsi, per poterlo restituire alla scadenza, per

non disturbare i rapporti del bambino con la sua famiglia di origine ovvero perché il bambino più facilmente potesse poi inserirsi in una famiglia adottiva. Tali schematismi che derivavano dalla negazione delle emozioni in gioco nell'affidamento familiare non sono più sostenibili perché non riconoscono il bisogno di ogni bambino di "coccole" e attenzione e sono definitivamente caduti da quando, con le modifiche apportate dalla legge n. 149/2001, i compiti degli affidatari sono stati definiti come comprensivi degli affetti. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo infatti deve essere affidato, nell'ipotesi normale, a una famiglia "in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno" (art. 2 legge n. 184/1983). Gli affidatari hanno la responsabilità di dare al bambino non solo mantenimento, educazione e istruzione ma anche di avere con lui delle "relazioni" connotate dagli affetti, riconosciute dal legislatore come risorse vitali di cui il bambino ha bisogno e diritto.

Inoltre si va riconoscendo che un bambino può anche avere legami plurimi (che ci sono, per esempio, nelle famiglie allargate e in quelle ricostituite), poiché in ogni caso per lui è meglio avere più persone che gli vogliono bene che nessuna. Da questo consegue che non occorre troncare un legame precedente per costituire il nuovo, come qualche volta avveniva (penso ai luoghi neutri costruiti come il cimitero dei legami, prevedendo visite rare e di durata insignificante; o a passaggi del bambino dalla famiglia affidataria a una comunità limbo come luogo di decantazione dei legami precedenti prima di passare a vivere presso i genitori adottivi.

Tutto questo chiede anche di ripensare il quadro delle adozioni. Se vero che il nuovo art. 74 cod. civ. cancella la differenza fra parentela; se è vero che, come ha già sostenuto la dottrina (Lenti), esso inserisce a pieno titolo nella rete parentale dei suoi genitori anche il figlio adottato da minorenni con l'adozione in casi particolari, i tribunali per i minorenni hanno a disposizione tre modelli di adozione:

- l'adozione piena che rompe i precedenti rapporti giuridici e non prevede rapporti di fatto con la famiglia di origine, quella che la dottrina chiama adozione chiusa;
- l'adozione piena che rompe i precedenti rapporti giuridici ma prevede rapporti di fatto con la famiglia di origine o con qualche sua componente, la cosiddetta adozione aperta;
- l'adozione in casi particolari che mantiene con la famiglia di origine dei rapporti giuridici e dei rapporti di fatto, che è quella che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha suggerito come soluzione più opportuna nella sentenza Zhou contro Italia.

Perciò, avendo considerazione di questi tre modelli, il tribunale deve valutare caso per caso quale è la forma di adozione che assicura il migliore benessere per quel minore in riferimento all'esistenza e alla qualità dei legami originari con la famiglia di origine.

4. La proposizione di modelli familiari: l'ascolto in famiglia

Fra i modelli nuovi di relazioni familiari che le disposizioni in materia di filiazione propongono c'è anche l'ascolto del figlio.

L'ascolto del figlio in famiglia, che in precedenza era implicito (il genitore per rispettare le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio necessariamente deve sentirlo), è introdotto dall'art. 315-*bis*, comma 3, cod. civ. come *diritto del figlio* con questa formulazione: "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

L'ascolto, dunque, è un nuovo diritto del figlio. È una novità relativa, perché a partire dalla Convenzione dei diritti del fanciullo fino alle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore l'ascolto è definito come un diritto. Però è una novità rilevante, di cui si deve raccogliere la portata,

Stabilire che il figlio ha diritto all'ascolto non è uguale a dire che i genitori hanno il potere o il dovere di ascoltarlo o che c'è un interesse superiore del figlio a essere ascoltato. Il diritto del figlio all'ascolto riconosce una sua posizione giuridica soggettiva di titolare di un particolare diritto di relazione all'interno della famiglia, il quale è ben più di un interesse semplice e va oltre l'interesse pubblico della società che fra i genitori e il figlio regni armonia e si dialoghi.

Il contenuto del diritto all'ascolto si coglie dal confronto con un altro diritto del figlio, quello di ricevere *assistenza morale*, riportato negli artt. 315-*bis* comma 1 e 337-*ter* comma 1 cod. civ. Il figlio di qualsiasi età ha diritto di essere assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, di trovare cioè la base sicura dalla relazione con figure che lo amino; e i genitori hanno un corrispettivo dovere di "guardarlo", di prestargli cura e attenzione e, quindi, di ascoltare i suoi desideri e bisogni. La pratica di questo stile educativo comporta dei genitori più attenti, delle relazioni più conviviali, un clima familiare più interattivo, che cioè in famiglia si instauri una consuetudine di dialogo. Perciò dell'assistenza morale fa parte anche l'ascoltare le voci e le domande del bambino, prendendole seriamente in considerazione *sin dalla più tenera età*, con un approccio utile a promuovere il suo sviluppo individuale, a migliorare le sue relazioni familiari e a sostenerne la socializzazione.

La previsione, elencata autonomamente nel terzo comma dello stesso art. 315-*bis* cod. civ., che i genitori devono ascoltare il figlio capace di discernimento e prendere in considerazione le opinioni da lui raccolte tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, riguarda un'area particolare dell'assistenza morale. Dentro il grande cerchio del diritto del figlio di ricevere assistenza morale dai genitori, è disegnato un cerchio più piccolo che riguarda il diritto del figlio preadolescente o adolescente, quando un po' alla volta la sua capacità di discernimento cresce, di partecipare in maniera coerente con il suo stadio evolutivo alla trattazione e alla discussione di fatti attinenti alle scelte esistenziali che lo riguardano. L'ascolto in questa accezione tecnico-giuridica concerne dunque la crescente autonomia di un ragazzo e attribuisce un ruolo centrale al figlio capace di autodeterminazione. In un modello di relazioni familiari partecipato i genitori spiegano al figlio che sta crescendo le questioni che lo riguardano e negoziano, co-costruiscono e condividono con lui alcune regole o decisioni mediante valutazioni che non gli risultino incomprensibili.

Il diritto di ascolto attribuito al figlio minore che sia già capace di discernimento assume nelle politiche per la famiglia anche un significato simbolico di proposta di una genitorialità esercitata con responsabilità. Non a caso la codificazione del diritto di ascolto in famiglia è coerente all'introduzione della responsabilità genitoriale. L'ordinamento rinforza il processo di eliminazione di forme potestative di esercizio della genitorialità, cioè del modello padrone e autoritario; e d'altra parte si oppone a stili genitoriali amiconi, benevoli, permissivi, trascuranti e di fatto di semiabbandono morale. Viene proposto ai genitori, anche quando non convivono fra loro e con il figlio, un modello partecipativo comunitario: il figlio è una persona in crescita di cui ho la responsabilità, di cui ascolto i sentimenti e le opinioni e che coinvolgo nelle decisioni che lo riguardano.

I tribunali per i minorenni recepiscono perciò dal legislatore questo modello della famiglia con figli preadolescenti o adolescenti. Ciò ha conseguenza per il peso, che ritengo maggiore, delle opinioni dei figli per le decisioni familiari.

Il considerare è un qualcosa di diverso dall'aderire o seguire. È chiaro infatti che i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e educano con l'assumere delle decisioni (art. 337-*quater* cod. civ.) e hanno il diritto e il potere, e più ancora il dovere, dopo avere sentito il figlio e valutato i suoi desideri con attenzione (e con la diligenza del buon padre di famiglia), di decidere se e quanto accondiscendere o di disporre in modo diverso. Non viene introdotto quindi un modello educativo di tipo permissivo.

Tuttavia, in vari casi le opinioni del figlio possono però rilevare fino a essere talvolta decisive, anche se non corrispondono alla volontà o ai desideri dei genitori. Ed è qui che può esserci l'intervento giudiziario.

Il figlio decide lui quando la legge stessa gli attribuisce una capacità anticipata che prescinde dall'intervento della volontà dei genitori: ad esempio egli stipula i contratti per i lavori che può svolgere in relazione alla sua età (art. 2, comma 2, cod. civ.), può ricorrere per l'interruzione di gravidanza (art. 2 legge 27 maggio 1978 n. 194) o per essere autorizzato al matrimonio anticipato (art. 84 cod. civ.) e può richiedere

direttamente alcuni accertamenti diagnostici. Qui è normale e spesso richiesto che i genitori ascoltino e orientino il figlio ma a decidere è lui.

Ci sono degli altri spazi per il trasferimento della decisione al figlio quando si tratta di diritti personalissimi relativi a scelte religiose, politiche, affettive, sociali, associative, culturali, di studio, per i trattamenti sanitari (si pensi ad amputazioni) e anche in qualche misura per gli stili di vita nella famiglia e fuori. Nel concreto di questi casi l'orientamento del figlio va tanto più rispettato e può considerarsi determinante e prevalente sulla volontà stessa dei genitori quanto più il figlio è maturo e si avvicina alla maggiore età e quando ciò che egli vuole è importante per la sua crescita di persona, è ragionevole e può concorrere al suo benessere. Se ricorrono queste condizioni il rifiuto dei genitori di prendere in considerazione la voce del figlio, una loro opposizione radicale ingiustificata alle sue richieste, la loro irragionevole resistenza a ricercare e negoziare delle mediazioni o ad assecondare delle soluzioni, possono essere definiti come condotte pregiudizievoli (art. 333 cod. civ.) e il giudice sciogliendo il contrasto può assicurare l'autonomia della scelta del figlio nei confronti dei genitori stessi.

5. La partecipazione del minore alle procedure che lo concernono

Le nuove disposizioni in materia di filiazione estendono l'area dell'ascolto del minore nelle procedure in cui si assumono delle decisioni che lo riguardano, introducendolo formalmente nei procedimenti camerali che hanno per oggetto i conflitti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale e nei principali procedimenti speciali. Inoltre viene affermato in via generale il principio che "il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato [...] nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano" (art. 336-*bis*, comma 1, cod. civ.), disposizione che assume la funzione di norma di chiusura del sistema, offrendo lo strumento per evitare le antinomie e i vuoti legislativi relativi ad altri procedimenti disciplinati dai codici e da leggi speciali dove l'ascolto non sia espressamente citato.

Fin qui tutto bene. In questo intervento novativo diffuso c'è però una lacuna. Essa riguarda l'assenza di una norma di principio che affermi che l'ascolto è diretto fare condividere al minore le scelte esistenziali che lo riguardano e a farlo compartecipe del processo decisionale che deve tutelare i suoi diritti e interessi. Tutto ciò è implicito nel sistema ma richiamarlo avrebbe significato orientare il modo di procedere all'ascolto.

Ma c'è anche un altro aspetto che farà discutere. L'ascolto viene disegnato come una regola obbligatoria nei procedimenti, ma non è definito né riconosciuto come un diritto del minore. Non lo è perché non è previsto che il minore possa assumere l'iniziativa per chiedere di beneficiarne per il caso di inosservanza come richiedono le Linee guida per una giustizia a misura di bambino, IV, B, 3, n. 47 e come vuole la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, art. 3.

Alla regola dell'ascolto inoltre sono state aggiunte delle eccezioni, la cui applicazione è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice, che sono di tale ampiezza che si potrebbe escludere che il minore abbia un diritto suo proprio all'ascolto nelle procedure. È sull'ampiezza che avranno nella giurisprudenza queste deroghe che si gioca il modello dell'ascolto giudiziario,

Come sappiamo, l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo non prevede delle deroghe che invece hanno fatto ingresso nello spazio giuridico europeo. La Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, art. 6, ha disposto che l'ascolto è obbligatorio "a meno che ciò sia manifestamente contrario al superiore interesse del minore". L'art. 336-*bis* cod. civ. oltrepassa queste indicazioni derogatorie prevedendo che il giudice non procede all'adempimento "se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo".

La categoria del contrasto con l'interesse del minore costituisce una dilatazione ingiustificata rispetto alla *manifesta* contrarietà al *superiore* interesse del minore e, soprattutto, essa non viene riempita dei contenuti con cui finora la manifesta contrarietà al superiore interesse del minore è stata tradotta (inopportunità in ragione dell'età e del grado di maturità; inidoneità del minore a rendere la sua audizione per età o stati psichici particolari; rischio di gravi danni alla serenità del minore).

Ancora più discutibile è la categoria derogatoria della manifesta superfluità. La legge non definisce rispetto a quali elementi l'ascolto può essere considerato superfluo e spetterà alla giurisprudenza colmare questo vuoto. La superfluità non è riferibile alla acquisizione al procedimento, comunque avvenuta, di elementi sufficienti utili alla decisione, perché l'ascolto non è una prova fra le altre cui si possa rinunciare allorché la decisione è già possibile per altre vie, e perché se fosse così si cadrebbe nella sua inutilità.

Poiché invece l'ascolto rappresenta una forma di partecipazione del minore alle scelte che lo riguardano e che impongono una sua considerazione attenta e attiva, come si può dire che l'ascolto è superfluo rispetto a questo scopo?

Si determina così il rischio che, dopo che faticosamente i giudici nella loro maggioranza avevano imparato a disporre l'ascolto e a praticarlo, un uso esteso di queste deroghe indefinite dilati i procedimenti in cui il minore non viene ascoltato e autorizzi un regresso dell'ascolto, riportando indietro il processo alla gestione esclusiva delle altre parti formali, oltretutto essendo sufficiente per motivarne la mancanza l'uso di clausole di stile.

Non sto ad aggiungere l'evidente non congruità di queste disposizioni rispetto alla delega (art. 2, comma 1, lett. *i* legge n. 219/2012) che imponeva di disciplinare le modalità di esercizio del *diritto* all'ascolto e non ne autorizzava l'aggiramento con deroghe talmente estese e inaspettate. Inoltre appare profilarsi un netto contrasto con il diritto convenzionale europeo che contiene formule derogatorie pregnanti e significative riferite solamente a situazioni in cui occorre proteggere il benessere del minore da ipotizzati danni dell'ascolto.